



**CONSIGLIO  
L'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2010 (09.12)  
(OR. en)**

**16684/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0112 (COD)**

---

**CODEC 1337  
PECHE 299  
PE 509**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti / Consiglio

---

Oggetto : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 22-25 novembre 2010)

---

**I. INTRODUZIONE**

La relatrice, Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE/ADLE – ES), ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente in 36 emendamenti.

## II. DISCUSSIONE

La discussione del 22 novembre 2010, svolta su base congiunta, ha riguardato quattro proposte:

1. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock [2009/0112 (COD) / Relatrice: on. Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE/ADLE – ES)] - *cfr. il punto III in appresso per i risultati della votazione;*
2. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock [2009/0057 (COD) / Relatore: on. Pat the Cope GALLAGHER (ALDE/ADLE - IE)] - *cfr. doc. 16686/10 per i risultati della votazione;*
3. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund [2010/0175 (COD) / Relatore: on. Marek GRÓBARCZYK (ECR - PL)] - *cfr. doc. 16688/10 per i risultati della votazione;* e
4. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti [2009/0153 (COD) / Relatore: on. João FERREIRA (GUE/NGL - PT)] - *cfr. doc. 16690/10 per i risultati della votazione.*

L'on. Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE – ES) ha aperto la discussione e:

- ha affermato la necessità di mantenere la biomassa dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia a un livello che ne consenta lo sfruttamento sostenibile e soddisfi gli obiettivi economici, ambientali e sociali. Il calcolo del TAC dovrebbe basarsi su dati scientifici piuttosto che su oscuri negoziati politici;
- ha rammentato che la commissione per la pesca ha svolto una votazione indicativa il 30 novembre 2009. Ha poi appreso che il regolamento sul controllo dovrebbe essere adottato, ma non ha ricevuto molte informazioni al riguardo. Ha poi compreso che il Consiglio e la Commissione non avevano lo stesso orientamento del Parlamento;

- ha dichiarato che in occasione di un trilatero durante la presidenza spagnola è rimasta sorpresa di ascoltare che, su richiesta del governo francese, il fascicolo sarebbe rimasto temporaneamente sospeso perché la base giuridica non era chiara. Ha altresì dichiarato che la presidenza belga entrante le aveva comunicato che non c'era alcun motivo per essere impazienti o avere fretta;
- ha rammentato che il Parlamento ha proceduto ad una seconda votazione in commissione sulla base del parere giuridico ricevuto. Sono stati bocciati tre emendamenti chiave relativi al tasso di sfruttamento, alla questione del TAC e al riesame delle catture;
- ha rilevato che il comitato scientifico non ha potuto calcolare la biomassa attuale per la mancanza di informazioni. Questo ha portato a una doppia punizione con la riduzione del TAC del 25% rispetto all'anno precedente. La commissione ritiene che la riduzione dovrebbe essere del 10% e che il contingente non dovrebbe essere mai inferiore a 7 000 tonnellate; e
- ha giudicato l'atteggiamento del Consiglio e della Commissione come irrispettoso. Aveva sentito da fonti non ufficiali che la presidenza belga aveva chiesto il ritiro della proposta. Vorrebbe sapere se è stato così e perché teme che gli ultimi quattordici mesi di lavoro su questa proposta potrebbero essere stati inutili. Ha invitato le istituzioni a collaborare in una maniera credibile e trasparente che rifletta le nuove realtà post Lisbona.

L'on. Pat the Cope GALLAGHER (ALDE/ADLE - IE):

- ha rammentato che la commissione per la pesca aveva approvato una proposta del Consiglio che conferirebbe a quest'ultimo un certo grado di flessibilità in termini di quantitativo totale deducibile al momento della fissazione del totale ammissibile di cattura. Questa proposta difende il diritto esclusivo del Consiglio, previsto dai trattati, di fissare e assegnare possibilità di pesca;
- è contrario agli emendamenti che porterebbero a due zone separate per un unico stock di sugarello. Ciò creerebbe un precedente molto pericoloso per i futuri piani di gestione del sugarello. È importante mantenere una politica comune della pesca; e
- ha sostenuto l'emendamento secondo il quale il piano di gestione dovrebbe tenere conto della pesca artigianale e dei diritti storici.

L'on. Marek GRÓBARCZYK (ECR - PL):

- ha ringraziato i colleghi per il sostegno unanime ad un accordo in prima lettura;
- ha ammesso che un divieto totale di rigetto debba essere introdotto in taluni casi, ma non per la passera pianuzza e pesci affini, poiché questo avrebbe un impatto negativo sullo stock in quanto sarebbe usato come scusa per giustificare la cattura su larga scala nel Baltico di merluzzo bianco di dimensioni inferiori;
- ha chiesto misure per affrontare l'attuale mancanza di dati affidabili in materia di catture;
- ha affermato che il Baltico è una zona particolarmente sensibile in cui la pesca industriale inopportuna; e
- ha rilevato che i cambiamenti climatici provocano l'alterazione delle modalità di migrazione e di riproduzione dei pesci. È pertanto necessario rivedere le zone chiuse nel Baltico e adottare un piano a lungo termine per la protezione della passera pianuzza. E' necessario tenere conto di tutti i cambiamenti in corso e rivedere le zone chiuse nel Baltico.

L'on. João FERREIRA (GUE/NGL - PT):

- ha chiesto criteri più severi per gli impianti di acquacoltura chiusi, in conformità dei risultati del progetto Impasse. Dovrebbe essere possibile controllare la conformità sia degli impianti che delle strutture di trasporto; e
- ha dichiarato che lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura richiede un forte sostegno alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnico della produzione di specie autoctone. Questo permetterebbe di diversificare la produzione e migliorare la qualità e la sicurezza ambientale. È necessario rivalutare il programma quadro di ricerca riguardo al settore dell'acquacoltura.

Il Commissario DAMANAKI:

- ha rilevato riguardo al piano a lungo termine per l'acciuga che la pesca era stata chiusa nel 2005, quando lo stock era minacciato dal crollo, ma riaperta nel gennaio 2010. Gli scienziati avevano confermato che lo stock era sicuramente al di sopra dei limiti di precauzione. Questo ha permesso alla Commissione di proporre un TAC di oltre 15 000 tonnellate, che è attualmente in vigore. La lunga chiusura è stata finanziariamente un danno per coloro che dipendono dalla pesca. Simili chiusure dovrebbero essere evitate in futuro, mantenendo il tasso di sfruttamento al 30%. Ha ringraziato la commissione per la pesca per il sostegno sia nella sostanza che in relazione alla delega dei poteri alla Commissione. Ha altresì sostenuto gli emendamenti della commissione relativi all'allineamento della proposta al nuovo regolamento sul controllo. Si è opposta all'emendamento che ridurrebbe da quattro ore a un ora il termine di notifica dell'entrata in porto. La norma delle quattro ore è stata introdotta nel regolamento di controllo del gennaio 2010 ed è troppo presto per modificarla, specialmente poiché il regolamento sul controllo permette agli Stati membri di applicare deroghe specifiche quando queste siano giustificate;
- ha ringraziato il Parlamento per l'approccio costruttivo sul fascicolo del sugarello. Ha dichiarato che la decisione del TAC annuale non è coerente con l'obiettivo della Commissione di una gestione a lungo termine vincolante e prevedibile. Ha sostenuto gli emendamenti del Parlamento nella sostanza e anche quegli emendamenti relativi all'allineamento della proposta al nuovo regolamento sul controllo. Il piano non dovrebbe fissare zone di TAC, lasciando la possibilità di adattarele nelle decisioni annuali in materia di TAC a seguito del pertinente parere scientifico. Si è opposta all'accettazione da parte del Parlamento del compromesso del Consiglio di circa 5 000 tonnellate, una cifra che, ha affermato, non si basa su dati scientifici. Ha asserito che in una strategia di gestione a lungo termine non è un solido approccio lasciare alla discrezione degli Stati membri l'adeguamento del TAC;
- ha ringraziato il Parlamento per il lavoro costruttivo sulla proposta relativa a misure tecniche per il Baltico; e
- riguardo alla proposta sulle specie esotiche nell'acquacoltura, ha sottolineato l'esigenza di un livello elevato di protezione ambientale nonché di condizioni che agevolino l'acquacoltura. La proposta eliminerebbe gli oneri amministrativi superflui assicurando allo stesso tempo la adeguata protezione degli habitat acquatici. Ha accolto con favore una migliore definizione di "impianto di acquacoltura chiuso".

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, l'on. Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE - ES) ha dichiarato che il Parlamento è pronto a negoziare un accordo in prima lettura, ma che il Consiglio deve accettare che la parte essenziale del piano di gestione a lungo termine abbia come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2. Il Parlamento dovrà altrimenti rinviare la questione alla Corte di giustizia.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, l'on. Kriton ARSENIS (S&D - GR) ha chiesto l'applicazione di un approccio scientifico, in particolare al momento di affrontare la futura riforma della PCP.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE/ADLE, l'on. Carl HAGLUND (ALDE/ADLE - FI) ha chiesto l'applicazione del principio di precauzione alla riapertura della pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia.

Esprimendosi a nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Isabella LÖVIN (Verdi/ALE - SE):

- ha dichiarato che risulta inaccettabile anteporre gli interessi dei pescatori al parere scientifico;
- ha chiesto un approccio prudente dato che la posizione attuale è molto incerta;
- ha chiesto un approccio globale per la protezione degli ecosistemi; e
- ha convenuto con l'on. Gallagher che dividere il contingente del sugarello sarebbe in contrasto con il parere scientifico.

L'on. Raül ROMEVA i RUEDA (Verdi/ALE - ES):

- ha condiviso l'opinione della Commissione secondo cui il tasso di sfruttamento non dovrebbe essere superiore all'0,3; e
- ha chiesto che la riduzione del TAC sia almeno del 25%.

L'on. Ulrike RODUST (S&D - DE) ha dichiarato che la posizione del Consiglio sulla questione dell'articolo 43 è inaccettabile. Ha proposto di scrivere ai ministri della pesca una lettera al riguardo.

L'on. Ian HUDGHTON (Verdi/ALE - UK):

- ha espresso sostegno alla posizione dell'on. Gallagher;
- ha dichiarato che dovrebbero essere le nazioni che praticano la pesca con diritti in zone marittime specifiche a decidere sulla conservazione e gestione degli stock; e
- ha dichiarato che in Scozia cresce la consapevolezza che i rigetti sono un diretto risultato del regolamento UE e in particolare del piano di ricostituzione del merluzzo bianco. Ha invitato la Commissione a trattare detta questione, che potrebbe essere risolta modificando alcuni dei regolamenti irrealizzabili attualmente vigenti.

L'on. Gabriel MATO ADROVER (PPE - ES):

- si è rammaricato del fatto che il dibattito sulle proposta riguardante l'acciuga del Golfo di Biscaglia si sia concentrato sui ruoli delle tre istituzioni piuttosto che sugli interessi del settore della pesca. Teme che si potrebbe non arrivare mai a stabilire il programma; e
- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura sulla proposta relativa all'acquacoltura. Il testo del compromesso definitivo ridurrebbe l'onere amministrativo.

L'on. Brian CROWLEY (ALDE/ADLE - IE):

- si è opposto all'insieme dell'idea di creare la possibilità di dividere i TAC di una pesca determinata che ritiene irresponsabile; e
- ha dichiarato che è arrivato il momento di considerare la creazione di un mercato grigio per affrontare la questione dei rigetti. Le catture accessorie non dovrebbero essere rigettate in mare, ma dovrebbero essere sbarcate e vendute ad un prezzo che copra il costo della cattura, piuttosto che al prezzo di mercato. Questo eviterebbe la necessità di importare migliaia di tonnellate di pesce per soddisfare la domanda del mercato europeo.

L'on. Gerard BATTEN (EFD - UK) ha dichiarato che la politica comune della pesca costa all'economia britannica più di 11, 1 miliardi di sterline all'anno (catture perdute: 3,6 miliardi di sterline, costo dell'aumento dei prezzi alimentari: 4,7 miliardi di sterline; costo delle sovvenzioni, della disoccupazione, delle risorse sprecate, degli oneri amministrativi, ecc.: 2,8 miliardi di sterline). Dal 1973 sono andati persi nell'industria britannica della pesca 97 000 posti di lavoro. La politica comune della pesca ha avuto un impatto ecologico disastroso. Ogni anno più di 880 000 tonnellate di pesci morti sono rigettati nel Mare del Nord.

Il Commissario DAMANAKI ha nuovamente preso la parola e:

- ha espresso il sostegno della Commissione all'idea che il Parlamento dovrebbe poter esprimere il suo parere per quanto riguarda lo sfruttamento e il ruolo del piano di gestione a lungo termine. Il trattato è molto chiaro su questo punto. Tuttavia il Consiglio nel complesso e taluni Stati membri in particolare hanno un punto di vista diverso. È necessaria una soluzione se devono essere attuati piani di gestione a lungo termine. Non è possibile continuare con una nuova politica dettata da una visione a breve termine e dalla contrattazione politica. Proporrà pertanto un trilogio al fine di trovare una soluzione di compromesso. Ha rilevato che tutti i piani di gestione a lungo termine sono bloccati e che talune importanti proposte sono in corso di elaborazione, per esempio riguardo al salmone e agli stock pelagici;
- ha affermato che l'esigenza di sospendere la pesca dell'acciuga per vari anni è la prova manifesta della necessità di tenere conto del parere scientifico;
- riguardo alla proposta relativa alle misure tecniche per il Baltico, ha sottolineato l'importanza delle misure tecniche per evitare la selezione qualitativa. Ha evidenziato la necessità di una politica per la passera pianuzza e il pesce piatto e ha dichiarato che la Commissione intende proporre una politica al riguardo;
- ha riconosciuto la necessità di una politica coraggiosa in materia di rigetti. L'UE non può più permettersi di rigettare in mare pesce di valore. Bisogna fissare un obiettivo per eliminare i rigetti; e
- ha evidenziato la necessità di ridurre gli ostacoli per l'acquacoltura. La Commissione aumenterà la ricerca scientifica sulle specie dell'acquacoltura al fine di rendere possibile la produzione di massa e creare così un'alternativa al settore della pesca.



L'on. BILBAO BARANDICA ha ripreso la parola e:

- ha chiesto se la Commissione appoggerà il Consiglio sulla questione della competenza;
- ha indicato che il Parlamento non rifiuterà la proposta relativa all'acciuga del Golfo di Biscaglia perché è necessaria per l'industria della pesca; e
- ha rilevato che l'istituto scientifico basco ha di recente presentato una relazione che indica che lo stock di acciuga è molto superiore a quanto finora ritenuto.

L'on. GALLAGHER ha ripreso la parola e:

- ha indicato di comprendere che il Consiglio è diviso, a livello tecnico, sulla questione se la norma di cattura debba essere decisa esclusivamente dal Consiglio. Ha altresì compreso che i 27 ministri devono ancora discutere nell'insieme la proposta relativa al sugarello e la presente questione in particolare. Spera che il buon senso prevarrà;
- ha dichiarato che l'approccio delle 5 000 tonnellate è una soluzione concreta che permetterà di fare progressi sulla proposta dopo più di un anno di studio;
- ha affermato che dal punto di vista scientifico è totalmente errato suddividere un TAC. Se ciò viene fatto ora, potrebbe essere necessario rifarlo in futuro; e
- ha dichiarato che i piani pluriennali sono vitali per permettere al settore della pesca di pianificare in anticipo.

L'on. GRÓBARCZYK ha nuovamente preso la parola per sottolineare l'importanza della regionalizzazione quale fattore chiave per il successo della futura politica comune della pesca.

L'on FERREIRA ha ripreso la parola e, riguardo alla proposta relativa al sugarello, ha chiesto un trattamento diverso per il settore artigianale e per quello industriale. Il TAC deve essere diviso in maniera corrispondente.

### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 23 novembre 2010 la plenaria ha adottato tutti i 36 emendamenti.

Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

**P7\_TA-PROV(2010)0420**

**Piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0399),
  - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0157/2009),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0299/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

*(4) La campagna di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia va dal 1° luglio al 31 giugno dell'anno successivo. A fini di semplificazione è opportuno prevedere misure specifiche per la fissazione del TAC per ciascuna campagna di pesca e la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in funzione del suddetto periodo di gestione e sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). **A tal fine è necessario applicare una procedura diversa da quella prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.***

#### *Emendamento*

*(4) La campagna di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia va dal 1° luglio al 31 giugno dell'anno successivo. A fini di semplificazione è opportuno prevedere misure specifiche per la fissazione dei totali ammissibili di cattura (TAC) per ciascuna campagna di pesca e la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in funzione del suddetto periodo di gestione e sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). **A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), compete al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. In considerazione delle specificità della pesca di acciughe nel golfo di Biscaglia, è opportuno che il Consiglio istituisca tali misure in modo tale da consentire che la TAC e le quote siano applicate per stagione di pesca.***

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

*(7) Qualora dalla valutazione emerga che il livello minimo della biomassa riproduttiva o i livelli del TAC previsti dal piano non sono più adeguati, è opportuno procedere a un adeguamento del piano. **Considerando che la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rivestono un'importanza capitale nell'ambito della politica comune della pesca e hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte***

#### *Emendamento*

*(7) Qualora dalla valutazione emerga che il livello minimo della biomassa riproduttiva o i livelli del TAC previsti dal piano non sono più adeguati, è opportuno procedere a un adeguamento del piano. **La Commissione dovrebbe pertanto avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche al livello precauzionale di biomassa o ai livelli di TAC indicati nell'allegato I e***

*pescherecce degli Stati membri, è opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le sue competenze di esecuzione per quanto riguarda tali questioni specifiche.*

*corrispondenti ai rispettivi livelli della biomassa. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.*

### **Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) La norma di sfruttamento proposta nel piano per definire il TAC si basa sulle stime della biomassa riproduttiva di acciuga realizzate a maggio e a giugno di ogni anno, immediatamente prima del periodo di gestione della campagna di pesca che va dal 1° luglio al 30 giugno. Qualora al monitoraggio scientifico dello stock siano apportati miglioramenti tali da consentire di prevedere con sufficiente affidabilità il reclutamento all'inizio di ogni anno, sarà forse possibile migliorare la strategia di sfruttamento della pesca, il che giustificherebbe un adeguamento di tale piano a lungo termine per l'acciuga.*

### **Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno introdurre misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. Visto l'elevato numero di navi di lunghezza inferiore a 15 metri adibite alla pesca dell'acciuga, è opportuno estendere a tutte le navi che praticano la pesca dell'acciuga gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n.*

*(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno introdurre misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n.*

*2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.*

*388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006. Visto l'elevato numero di navi di lunghezza inferiore a 15 metri adibite alla pesca dell'acciuga, è opportuno estendere a tutte le navi che praticano la pesca dell'acciuga gli obblighi previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e**

#### *Testo della Commissione*

(e) "biomassa attuale": il valore medio della biomassa dello stock di acciuga nel corso di una campagna di pesca.

#### *Emendamento*

(e) "biomassa attuale": il valore medio della biomassa dello stock di acciuga ***riferita al periodo maggio-giugno immediatamente precedente l'inizio della campagna di pesca per la quale si deve stabilire il TAC;***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(e bis) "sistema di monitoraggio dello stock di acciuga": i procedimenti di valutazione diretta dello stock di acciuga che consentono allo CSTEP di stabilire il livello della biomassa attuale. Tali procedimenti consistono attualmente nelle***

*campagne di monitoraggio acustico di maggio e giugno e nel metodo della produzione giornaliera di uova.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

*(b) assicurare, per quanto possibile, la stabilità del settore, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock.*

#### *Emendamento*

*(b) assicurare, per quanto possibile, la stabilità **a lungo termine** del settore, **presupposto indispensabile per garantirne la sostenibilità economica ed ecologica**, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 –alinea**

#### *Testo della Commissione*

*2. Qualora lo CSTEP, **non disponendo di informazioni sufficientemente precise e rappresentative**, non sia in grado di formulare **un parere sulla biomassa attuale**, il TAC e i contingenti sono fissati come segue:*

#### *Emendamento*

*2. Qualora lo CSTEP non sia in grado di formulare **una valutazione della biomassa attuale, a causa di un difetto nel sistema di monitoraggio oppure di stime del livello della biomassa attuale non sufficientemente precise o incoerenti**, il TAC e i contingenti sono fissati come segue:*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri interessati il parere dello CSTEP e conferma il TAC e i contingenti corrispondenti calcolati in conformità

#### *Emendamento*

3. Ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri interessati il parere dello CSTEP e conferma il TAC e i contingenti corrispondenti calcolati in conformità

dell'allegato I ed applicabili per la campagna di pesca decorrente dal 1° luglio dello stesso, e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e sul sito internet della Commissione.

dell'allegato I ed applicabili per la campagna di pesca decorrente dal 1° luglio dello stesso, e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e sul sito internet della Commissione. ***Se del caso, la Commissione comunica, prima del 1° luglio di ogni anno, un TAC indicativo, in attesa di stabilire il TAC definitivo entro un termine massimo di quindici giorni a partire dall'inizio della campagna.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Articolo 6**

#### *Testo della Commissione*

#### **Adeguamento delle misure**

*Se da un parere dello CSTEP risulta che il livello di precauzione della biomassa di cui all'articolo 3 o i livelli del TAC indicati nell'allegato I, corrispondenti ai relativi livelli della biomassa, non sono più atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di acciuga, **il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori secondo la procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.***

#### *Emendamento*

#### **Delega di poteri**

*Se da un parere dello CSTEP risulta che il livello di precauzione della biomassa di cui all'articolo 3 o i livelli del TAC indicati nell'allegato I, corrispondenti ai relativi livelli della biomassa, non sono più atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di acciuga, **la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 6 bis e alle condizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, nuovi valori per tali livelli.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### **Articolo 6 bis**

#### ***Esercizio della delega***

#### ***1. I poteri di adottare gli atti delegati di***

*cui all'articolo 6 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione riguardante i poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di tre anni. La delega dei poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 6 ter.*

*2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 6 ter e 6 quater.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 6 ter**

##### **Revoca della delega**

*1. La delega di poteri di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*

*2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegate che potrebbe essere oggetto di*



*revoca e le eventuali motivazioni della revoca.*

*3. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 6 quater**

##### ***Obiezioni agli atti delegati***

*1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.*

*2. Se alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro*

*intenzione di non sollevare obiezioni.*

*3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, nel termine specificato al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore.*

*L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Articolo 7**

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 7*

*Relazione con il regolamento (CE)  
n. 847/96*

*L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, si applica al TAC e ai contingenti applicabili per ogni campagna di pesca in conformità del presente capo.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Articolo 8**

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 8*

*Relazione con il regolamento (CEE)  
n. 2847/93*

*Le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2847/93 e dal capo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e dalle relative modalità di applicazione.*

*Emendamento*

#### *Articolo 8*

*Relazione con il regolamento (CE)  
n. 1224/2009*

*Le misure di controllo di cui al presente capitolo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e dalle relative modalità di applicazione.*

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 10

#### *Testo della Commissione*

*Oltre alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi di cui all'articolo 9 aventi lunghezza fuoritutto non superiore a 15 metri si applicano, a decorrere dal 1° luglio 2010, gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione.*

#### *Emendamento*

*Oltre alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, alle navi di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009 aventi lunghezza fuoritutto non superiore a 15 metri si applicano gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione. L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Con riguardo all'acciuga, **gli** Stati membri **svolgono i controlli amministrativi incrociati e le verifiche dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Viene prestata** particolare attenzione alla possibilità che specie diverse dall'acciuga vengano dichiarate come acciughe e viceversa.

#### *Emendamento*

1. **Nell'effettuare la convalida dei dati conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009** con riguardo all'acciuga, **le autorità degli** Stati membri **responsabili per il monitoraggio della pesca prestano** particolare attenzione alla possibilità che specie diverse dall'acciuga vengano dichiarate come acciughe e viceversa.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel**

#### *Emendamento*

**soppresso**

*giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.*

#### **Emendamento 19**

##### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Ciascuno Stato membro pubblica sul proprio sito internet ufficiale le coordinate aggiornate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco.*

*soppresso*

#### **Emendamento 20**

##### **Proposta di regolamento Articolo 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 12*

*soppresso*

*Pesatura dell'acciuga*

*I comandanti dei pescherecci provvedono affinché ogni quantitativo di acciuga pescato nella zona di cui all'articolo 2 e detenuto a bordo o sbarcato in un porto comunitario sia pesato a bordo o nel porto di sbarco prima della vendita o prima di essere trasportato altrove. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura va utilizzata per la dichiarazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Articolo 13**

*Testo della Commissione*

#### **Articolo 13**

##### **Divieto di trasbordo**

***Nella zona indicata all'articolo 2 è vietato  
il trasbordo in mare di acciughe.***

*Emendamento*

***soppresso***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

***1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre una tonnellata di acciughe a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima dell'entrata:***

***(a) il nome del porto o del luogo di sbarco;***

***(b) l'ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;***

***(c) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie delle quali sono detenuti a bordo più di 50 kg.***

*Emendamento*

***1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il termine per la notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o costiero è fissato a un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

*2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a una tonnellata di acciughe possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.*

#### *Emendamento*

*2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a una tonnellata di acciughe possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. Tuttavia, tali operazioni di sbarco non devono essere in nessun caso rinviate o ritardate oltre il momento in cui si deteriora la qualità del pesce o si riduce il suo valore commerciale.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

*3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che intenda trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.*

#### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

*1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare più di una tonnellata di acciughe nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli*

#### *Emendamento*

*soppresso*

*sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di acciughe superiori ad una tonnellata.

#### *Emendamento*

**2. Le autorità statali e regionali di** ogni Stato membro designano i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di acciughe superiori ad una tonnellata.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

**3. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro pubblica sul proprio sito internet ufficiale l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le procedure di ispezione e di sorveglianza relative a tali porti, compresi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di acciughe di ciascuno sbarco.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 16**

#### *Testo della Commissione*

**In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci**

#### *Emendamento*

**In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il margine di tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari al 10% del dato**

*da parte degli Stati membri*, il margine di tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari al 5% del dato registrato nel giornale di bordo.

registrato nel giornale di bordo.

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 18*

*soppresso*

#### *Trasporto dell'acciuga*

***1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di acciuga pescati in una delle zone di cui all'articolo 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per le acciughe sbarcate per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 15, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20% degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.***

***2. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di acciughe superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di acciuga. Non si applica l'esenzione prevista all'articolo 13, paragrafo 4,***



*lettera b), di detto regolamento.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. Gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento definiscono un programma nazionale di controllo in conformità dell'allegato II e provvedono affinché nei piani di campionamento di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2847/93 venga prestata particolare attenzione alla sorveglianza delle attività svolte da tali navi.*

*soppresso*

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Anteriormente al 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri interessati dal presente regolamento, nel proprio sito internet ufficiale, i rispettivi programmi nazionali di controllo unitamente al calendario di attuazione, nonché i piani di campionamento di cui al paragrafo 1.*

*soppresso*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. La Commissione comunica al Consiglio consultivo regionale per le acque sudoccidentali (SWWRAC) le informazioni concernenti l'applicazione dei programmi nazionali di controllo nonché i risultati conseguiti.**

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 20**

**soppresso**

**Parametri in materia di ispezione**

*I programmi di controllo nazionali di cui all'articolo 21 fissano parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l'ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell'allegato III.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento Articolo 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 21**

**soppresso**

**Programmi specifici di controllo e di ispezione**

***In deroga all'articolo 34 quater,***

*paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo e di ispezione per lo stock di acciuga può avere una durata superiore a tre anni dalla sua entrata in vigore.*

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

##### *Articolo 21 bis*

##### *Programma specifico di controllo e di ispezione*

*La Commissione può decidere in merito a un programma specifico di controllo e di ispezione in conformità dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009.*

#### **Emendamento 36**

##### **Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 1 – equazione – riga 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

$$\left\{ \gamma S\hat{S}B_{\gamma}, TAC \max \right\} \text{ se } S\hat{S}B_{\gamma} \geq B_{pa}$$

$$\mathbf{MIN} \left\{ \gamma S\hat{S}B_{\gamma}, TAC \max \right\} \text{ se } S\hat{S}B_{\gamma} \geq B_{pa}$$